



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

POLIZIA LOCALE E MESSI

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 48 DEL 09/05/2023**

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITA' E DELLA SOSTA SULL'AREA DI PIAZZA MAZZINI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE PER IL MESE DI MAGGIO 2023.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso che l'area pedonale di piazza Mazzini ospiterà nei fine settimana di maggio numerosi eventi patrocinati dal Comune di Jesolo per i quali si prevede un considerevole afflusso di astanti;

Considerato che le operazioni di allestimento e di disallestimento delle strutture utili allo svolgimento delle manifestazioni e degli eventi possono interessare con movimentazione di mezzi ed attrezzature l'attraversamento della carreggiata centrale di piazza Mazzini;

Rilevato che la piazza Mazzini è attraversata longitudinalmente da una carreggiata stradale affiancata da un percorso ciclabile di collegamento fra le vie Bafile e Trentin;

Valutato di poter disciplinare la circolazione veicolare urbana nell'area su percorsi alternativi;

Visto i protocolli n. 20717 del 27/02/2023 relativo alla manifestazione "M'illumino di spezie" in programma per il 12, 13 e 14 maggio 2023, n. 27925 del 14/04/2023 relativo a "Jesolo vintage village" in programma per il 19, 20 e 21 maggio 2023 e n. 33160 del 05/05/2023 relativo a "Street wine Jesolo" 26, 27 e 28 maggio 2023 e le relative concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto gli artt. 1, 3, 5, 7, 158, 159 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada) ed il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada)

ORDINA

- Che in occasione delle manifestazioni citate, nei giorni e negli orari concordati con l'ufficio comunale competente di riferimento (commercio o turismo), la circolazione sulla carreggiata centrale di piazza Mazzini possa essere vietata a tutti i veicoli nel tratto compreso fra le intersezioni con le vie Bafile e Trentin con deviazione del flusso veicolare su via Aleardi.
- Che in occasione delle manifestazioni citate, gli stalli di sosta esistenti sulla carreggiata sud di piazza Mazzini possano essere riservati ai veicoli al servizio delle manifestazioni, ed autorizzati mediante l'apposizione in maniera visibile di un contrassegno rilasciato dall'ufficio comunale competente di riferimento (commercio o turismo).
- Che a seconda delle necessità previste dai piani safety dei singoli eventi potranno essere posati sulla carreggiata fioriere o altri manufatti in calcestruzzo tipo "new jersey", allo scopo di rallentare sensibilmente la velocità dei veicoli o di impedirne del tutto il transito, e che in presenza ed in prossimità di questi siano permanentemente vietate la sosta e la fermata con rimozione dei veicoli a spese degli inadempienti .

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.